

Il giudice,
a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che, in ragione delle conclusioni rassegnate in ricorso e in ragione della materia del contendere, nel presente giudizio si versa in ambito di rapporti sostanziali plurisoggettivi, atteso che la pronuncia richiesta avrebbe effetti diretti ed immediati nella sfera giuridica di soggetti portatori di interessi contrari a quello della parte ricorrente (cfr. Cass. 36356/2021);

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie sussista una situazione di litisconsorzio necessario fra la parte ricorrente e tutti i docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive seconda fascia della Provincia di Roma -posti comuni e di sostegno- valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché coloro ai quali sono stati attribuiti gli incarichi di supplenza nelle classi di concorso oggetto della domanda della ricorrente, cosicchè si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti;

pqm

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive seconda fascia della Provincia di Roma -posti comuni e di sostegno- valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, e di coloro ai quali sono stati attribuiti gli incarichi di supplenza nelle classi di concorso oggetto della domanda della ricorrente.

A tal fine, assegna termine perentorio per la notifica degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento, di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della cancelleria.

Autorizza la notifica telematica, mediante la pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento nell'apposita area del sito web del Ministero convenuto.

Rinvia per prosecuzione all'udienza del 11 maggio 2023 h.10.30.

Si comunichi.

Roma, 28 marzo 2023

Il giudice

